

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 11 del 05-05-2022

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista con riferimento al bilancio consolidato dal vigente comma 3 dell'art.233-bis del T.U.E.L. di non tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di maggio alle ore 19:30 nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** il Consiglio Comunale:

Cognome e nome	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	P
ARRISIO UMBERTO	P
BEZZI ANGELO	P
MILANI FABIO	A
MONDORI PAOLO AMEDEO	A
PICIOTTI ANDREA	P
SGUAZZOTTI MARCO	A
VANDONE MATTIA	A
VARINI FRANCO GIUSEPPE	P
Totale	7 Presenti 4 Assenti

Partecipa il vice segretario comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista con riferimento al bilancio consolidato dal vigente comma 3 dell'art.233-bis del T.U.E.L. di non tenuta della contabilità economico-patrimoniale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018;

Considerato che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n.145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

Vista la nota IFEL pubblicata il 29 luglio, nella quale si chiarisce che "il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo anche per gli enti che (...) abbiano corredato il consuntivo 2018 degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dalla contabilità economico-patrimoniale.

Il comma 3 dell'articolo 227 TUEL non osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi "nelle more dell'adozione della CEP" per gli enti minori (in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la CEP sono tenuti al consolidato), ma non potendo tener conto della facoltatività "assoluta" del bilancio consolidato ora introdotta", confermando che la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato decorre già nel 2019 (con riferimento all'esercizio finanziario 2018) a prescindere dal comportamento che l'ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale;

Ritenuto che la contabilità finanziaria offra gli elementi informativi sufficienti per assolvere in maniera completa alle finalità connesse alla redazione del bilancio consolidato previste dalla legge;

Ritenuto dunque opportuno, anche in considerazione delle citate difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, nella deliberazione n. 18/2019 che approva le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018, ha confermato che "è onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione";

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio";

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di Revisione;

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 N.267, di cui all'allegata attestazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art.233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30/12/2018, n.145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.

SUCCESSIVAMENTE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 11 del 05-05-2022 avente per oggetto Esercizio della facoltà prevista con riferimento al bilancio consolidato dal vigente comma 3 dell'art.233-bis del T.U.E.L. di non tenuta della contabilità economico-patrimoniale..

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Annachiara Nebbia)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 11-05-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 11-05-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 11-05-2022 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 11-05-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante